



PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE N. 69 DEL 11.12.2018

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 - ANNO 2018 - RILIEVO ALLA DATA DEL 31.12.2017.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Si possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a. "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 questo Ente era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Questo Ente con propria deliberazione di Consiglio n. 21 del 28.09.2017 ha deliberato in merito;

Tenuto conto che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Considerato di poter mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Ente, atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Vista la deliberazione n. 19 adunanza 19.7.2017 della Corte dei Conti Sezione Autonomie che pone le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D.Lgs. 19.8. 2016 n. 175.

In particolare la suddetta deliberazione rileva che il processo di razionalizzazione, nelle sue formulazioni straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nonché costituisce l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Inoltre, riguardo la motivazione a corredo del provvedimento di ricognizione, la deliberazione rileva:

- in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente;

- in caso di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Il provvedimento di ricognizione deve definire anche il perimetro delle società indirette, detenute cioè per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico, con conseguente implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater*, D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini della ricognizione le società indirette (quotate e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Atteso che dallo stato degli atti di cui al precedente comma risulta che per questo Ente sussiste un'unica partecipazione diretta:

- Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." con una quota dello 8,75% (cfr. deliberazione GU n. 4/2016 del 5.2.2016 di presa d'atto del trasferimento delle quote in capo a questa Unione montana) per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio. Tale partecipazione trova radice storica nelle attività della Comunità Montana Alta Valle Susa – poi, dall'anno 2009, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - che nel tempo sempre aveva agito fornendo supporto tecnico-economico per il reperimento di fondi europei a beneficio dello sviluppo del territorio montano;

e non sussistono partecipazioni indirette;

Rilevato che il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." è società indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali per azioni di programmazione e gestione territoriale mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, utili a questo Ente e ai Comuni aderenti per il loro impiego a beneficio del territorio. Non pare quindi congrua la sua dismissione, tenuta comunque presente l'esiguità della quota;

Confermato che la suddetta partecipazione diretta consente la produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Essa pertanto risulta indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Non pare quindi congrua la sua dismissione per impossibilità concreta di riassunzione di tali servizi in modo diretto, a causa della carenza strutturale e di organigramma in merito da parte di questo Ente;

Atteso che la presente deliberazione non comporta spesa;

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto:

- come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico e contabile della Responsabile del Servizio finanziario;
- come prescritto dall'art. 239, 1° comma, lettera b) n. 3) "proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere dell'Organo di revisione;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n. quote n.
- astenuti: n. quote n.
- votanti: n. quote n.

- voti favorevoli: n. quote n.
- voti contrari: n. quote n.

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di rilevare che alla data del 31.12.2017 sussiste un'unica partecipazione diretta:
 - Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." con una quota dell'8,75% (cfr. deliberazione GU n. 4/2016 del 5.2.2016 di presa d'atto del trasferimento delle quote in capo a questa Unione montana) per il reperimento e la gestione dei fondi necessari allo sviluppo del territorio. Tale partecipazione trova radice storica nelle attività della Comunità Montana Alta Valle Susa – poi, dall'anno 2009, Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone - che nel tempo sempre aveva agito fornendo supporto tecnico-economico per il reperimento di fondi europei a beneficio dello sviluppo del territorio montano; e non sussistono partecipazioni indirette;
3. di ritenere che il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L." sia società indispensabile al perseguimento delle finalità di interesse generale per azioni di programmazione e gestione territoriale, mediante il reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, utili a questo Ente e ai Comuni aderenti per il loro impiego a beneficio del territorio. Non pare quindi congrua la sua dismissione, tenuti comunque presenti l'esiguità della quota e l'art. 26, 2° comma, D.Lgs. 19.8.2017 n. 175, che non contingente alla previsione di specifiche finalità funzionali la costituzione ed il mantenimento delle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per la tempestiva definizione procedurale;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE DA' IL SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n. quote n.
- astenuti: n. quote n.
- votanti: n. quote n.
- voti favorevoli: n. quote n.
- voti contrari: n. quote n.

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per la tempestiva definizione procedurale.

**PROPOSTA N.69 DEL 11.12.2018
DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO UNIONE N. DEL**

PARERI PREVENTIVI

Prescritti dall'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO UNIONE con oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 3, D.LGS. 18.8.2016 N. 175 - ANNO 2018 - RILIEVO ALLA DATA DEL 31.12.2017.

• **AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx, 12.12.2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SIMONA CICOLANI

• **AREA FINANZIARIA:**

Parere in merito alla regolarità contabile.

Parere: **FAVOREVOLE.**

Oulx, 12.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SIMONA CICOLANI